

EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

V. 4.201.1 Wi

3003 Berna, 2 giugno 1987

Ai Dipartimenti cantonali
competenti in materia di
circolazione stradale

Targhe riflettenti / targhe di formato allungato

Onorevole Signor Consigliere di Stato,

Abbiamo l'onore di rimmetterLe in allegato il testo ufficiale, adottato dal Consiglio federale il 15 aprile 1987, delle disposizioni modificate dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC) e dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV) concernenti la confezione e l'aspetto delle targhe. In merito alle modificazioni Lei è già stato informato con circolare dell'Ufficio federale di polizia del 23 aprile 1987. Altri esemplari delle modificazioni delle ordinanze possono essere ottenuti dall'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, Fellerstrasse 21, 3000 Berna.

In conformità all'articolo 150 capoverso 6 OAC, emaniamo, per l'applicazione delle disposizioni modificate, le seguenti

i s t r u z i o n i :

1. Targhe riflettenti

11. Rilascio

111. L'autorità cantonale stessa può decidere se, nell'ambito della sua competenza essa intenda rilasciare ancora soltanto targhe ricoperte di un rivestimento riflettente oppure rimettere, a scelta, targhe riflettenti risp. non riflettenti, a seconda del desiderio del detentore. Se del caso, l'autorità cantonale può limitare il rilascio obbligatorio di targhe riflettenti a determinati generi di targhe (ad es., soltanto alle targhe con fondo bianco o soltanto a quelle con fondo colorato).

Il Cantone che decide il rilascio obbligatorio delle targhe riflettenti, può anche fissare la data dell'entrata in vigore dell'obbligo. Questo gli permetterà in ogni caso di esaurire le riserve di targhe non riflettenti.

112. I Cantoni devono disporre, al più tardi a partire dal 10 gennaio 1988, di riserve di nuove targhe ricoperte di uno strato riflettente.

113. Le targhe rilasciate al paio devono avere ambedue lo stesso aspetto: vale a dire che ambedue le targhe devono essere o riflettenti o non riflettenti. Occorre tenere conto di tale principio anche quando si tratta di sostituire targhe singole.

12. Tipi di targhe

Ad eccezione delle targhe per i veicoli dell'esercito, le targhe per l'immatricolazione provvisoria e targhe

in eloxal per i veicoli i cui detentori beneficiano di privilegi e immunità diplomatiche o consolari, tutti gli altri tipi di targhe devono essere previsti in versione riflettente, vale a dire ugualmente le targhe con fondo giallo per motoveicoli leggeri, con fondo azzurro chiaro per i veicoli di lavoro, con fondo bruno chiaro per i veicoli speciali e con fondo verde chiaro per i veicoli a motore agricoli.


13. Esigenze poste alle targhe riflettenti

131. Le esigenze minime fissate nella norma ISO 7591 (veicoli stradali; targhe retroriflettenti per veicoli a motore e i loro rimorchi) devono essere rispettate.

Raccomandiamo ai Cantoni di fare in modo che i costruttori garantiscano l'utilizzazione delle targhe per una durata di circa 10 anni.

132. Il materiale riflettente applicato sulla base metallica deve avere una superficie esterna liscia e non porosa. Se una targa è danneggiata in ragione di una forza meccanica, il materiale retroriflettente deve distaccarsi soltanto d'un pezzo solo.

133. Per scopi di controllo, il materiale retroriflettente utilizzato comporterà all'interno un marchio d'identificazione, indelebile, della larghezza di 10 mm circa e dell'altezza di 12 mm circa. Il marchio si compone delle lettere "CH" e delle ultime cifre dell'anno di fabbricazione del materiale, secondo il modello seguente:



Che si tratti delle targhe di formato in altezza o in lunghezza, le targhe posteriori degli autoveicoli e quelle dei rimorchi da trasporto devono essere munite di almeno tre marchi d'identificazione di questo genere, le altre targhe ne avranno almeno due.

Tali marchi d'identificazione devono essere rivolti tutti in un'unica direzione e invisibili quando si osservi la targa perpendicolarmente. Essi saranno tuttavia visibili ove la targa sia osservata dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto (angolo di circa 30°), entro un cono di circa 20° d'apertura.

134. Il colore del materiale retroriflettente applicato sulle targhe il cui fondo è colorato (giallo, azzurro chiaro, bruno chiaro, verde chiaro) dovrà essere interamente integrato nella lamina. Non è permesso utilizzare lamine colorate soltanto in superficie.

135. Conformemente alla raccomandazione n. 54 (esigenze fotometriche concernenti i materiali retroriflettenti) e alle direttive della pubblicazione n. 15 della Commissione internazionale dell'illuminazione (CIE), il colore del materiale retroriflettente dovrà trovarsi entro la zona delimitata dalle coordinate cromatiche della tabella che segue, allorquando tale materiale è illuminato dalla fonte normalizzata D65 della CIE sotto un angolo di 45° . Il fattore di luminanza energetica non dovrà essere inferiore al minimo prescritto. I costruttori di materiale retroriflettente sono responsabili nei confronti delle autorità cantonali del rispetto di tali valori.

colore		1	2	3	4	Fattore di luminanza minimo
bianco	x	0.355	0.305	0.285	0.335	0.35
	y	0.355	0.305	0.325	0.375	
giallo	x	0.465	0.427	0.487	0.545	0.27
	y	0.534	0.483	0.423	0.454	
azzurro	x	0.105	0.181	0.270	0.230	0.10
	y	0.271	0.094	0.245	0.275	
verde	x	0.210	0.280	0.180	0.080	0.10
	y	0.275	0.385	0.520	0.310	
bruno	x	0.380	0.420	0.494	0.457	0.15
	y	0.420	0.380	0,420	0.460	

2. Targhe posteriori di formato allungato

21. Rilascio delle targhe

I Cantoni rilasciano nuove targhe di formato allungato, non appena queste saranno disponibili, il più tardi tuttavia a partire dal 1^o.1.1988.

22. Aspetto

Le lettere e le cifre hanno un'altezza di 70 mm e una larghezza di 36 mm (eccezione: le lettere M e W = 45 mm di larghezza). Gli stemmi, analoghi a quelli che figurano sulle targhe posteriori di formato in altezza hanno una larghezza di 40 mm e un'altezza di 53 mm. La larghezza del tratto dei caratteri utilizzati per le cifre e le lettere, come pure il diametro del punto,

è di 9 mm. Per quanto concerne l'aspetto delle targhe, rinviamo alle tabelle di misura allegate. Per il resto, l'aspetto delle lettere è retto dalla tabella III concernente le targhe che Le avevamo rimesso il 2 novembre 1972, in occasione dell'introduzione, allora avvenuta, del formato unico.

3. Immatricolazione provvisoria

31. Anno di scadenza

La rinuncia a imprimere l'anno di scadenza permette di evitare, in avvenire, che le autorità cantonali siano obbligate a distruggere targhe non utilizzate perchè queste hanno perduto la loro validità. La nuova disciplina favorisce anche l'approvvigionamento più razionale con targhe di tale genere.

32. Marche di controllo

E' stato convenuto con l'Associazione dei Servizi stradali (ASS) che questa si procurerà d'ora innanzi le marche di controllo per l'immatricolazione provvisoria (nuove marche con il millesimo di scadenza e marche attuali con il mese di scadenza). Le comande non devono quindi più essere indirizzate all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, bensì unicamente al Segretariato dell'ASS, casella postale 4069, 3001 Berna.

4. Ulteriori disposizioni

41. Stemma

L'articolo 83 OAC permette di apporre lo stemma cantonale, sotto forma di una vignetta autocollante, su di una superficie liscia in rilievo dalle dimensioni dello stemma.

42. Marche di controllo per ciclomotori

In deroga alle nostre istruzioni del 14 marzo 1977, ci si rivolgerà d'ora innanzi pure all'ASS e non più alla Confederazione per ottenere le marche di controllo (vignette annuali), destinate alle targhe dei ciclomotori senza millesimo impresso. Le ordinazioni saranno quindi indirizzate al segretariato dell'ASS. I Cantoni che hanno introdotto il trattamento elettronico dei dati e che, per tale ragione, hanno bisogno di vignette speciali, le comanderanno direttamente al fabbricante delle marche di controllo, come sinora.

Voglia gradire, onorevole Signor Consigliere di Stato, i sensi della nostra alta considerazione.

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

p.o. Il Direttore dell'Ufficio
federale di polizia

dott. Peter H. Hess

Allegati menzionati

La presente è rimessa anche agli uffici federali interessati, ai fabbricanti di targhe, come pure alle associazioni e alle organizzazioni interessate.

Tabella di misura per le targhe posteriori di formato allungato

senza i Cantoni d'OW e NW

Misure in mm

Numero delle cifre	1	2	5	4	5	6
Distanza tra il bordo sinistro della targa e lo stemma federale	66	54,5	43	31,5	19	10
Larghezza dello stemma federale	40	40	40	40	40	40
Spazio tra lo stemma federale e il gruppo di lettere	62	51	40	29	19	9
larghezza del gruppo di lettere (senza NW e OW)	81	81	81	81	81	81
Spazio con punto	47	47	47	47	47	32
Larghezza del gruppo di cifre * (spazio dopo 3 cifre = 17)	36	81	126	171	216	2x126 + 17*
Spazio tra il gruppo di cifre e lo stemma cantonale	62	51	40	29	19	9
Larghezza dello stemma cantonale	40	40	40	40	40	40
Distanza tra lo stemma cantonale e il bordo destro della targa	66	54,5	43	31,5	19	10

Tabella di misura per le targhe posteriori di formato allungato

Cantoni d'OW e NW

Misure in mm

Numero delle cifre	1	2	3	4	5
Distanza tra il bordo sinistro della targa e lo stemma federale	61,5	50	38,5	27	14,5
Larghezza dello stemma federale	40	40	40	40	40
Spazio tra lo stemma federale e il gruppo di lettere	62	51	40	29	19
Larghezza del gruppo di lettere	90	90	90	90	90
Spazio con punto	47	47	47	47	47
Larghezza del gruppo di cifre	36	81	126	171	216
Spazio tra il gruppo di cifre e lo stemma cantonale	62	51	40	29	19
Larghezza dello stemma cantonale	40	40	40	40	40
Distanza tra lo stemma cantonale e il bordo destro della targa	61,5	50	38,5	27	14,5